Istituto Comprensivo Edmondo De Amicis
Via Maiorana -Tremestieri Etneo (CT) - Tel. 0957413122
e-mail ctic858001@istruzione.it - ctic858001@pec.istruzione.it
CF 80008650873 – Cod. Un. UF6HVD

Tremestieri Etneo, 11/09/2025

Al Personale Docente dell'Istituto
Al Personale ATA
Al DSGA
Agli Atti
Al Sito Web

Circolare n° 14

Oggetto: Richiesta e fruizione permessi Legge 104/92. Nuova modulistica a.s. 2025-2026

Si comunica che secondo quanto previsto dalla legge 104 i permessi retribuiti spettano ai seguenti soggetti:

- alle persone disabili in situazione di gravità;
- ai genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
- al coniuge della persona disabile in situazione di gravità;
- ai parenti o affini entro il 2° grado della persona disabile in situazione di gravità.

Questi sono quindi i soggetti che potranno usufruire alternativamente dei permessi. Le nuove istruzioni sui permessi 104 si affiancano a quelle fornite dall'INPS nell'ambito del congedo straordinario, anch'esso modificato dal decreto legislativo n. 105/2022. Come evidenziato dal messaggio INPS del 5 agosto 2022, allegato alla presente circolare, le novità apportate sono le seguenti:

- ✓ il "convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36", della legge 20 maggio 2016, n. 76, rientra tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in parola, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell'unione civile;
- ✓ il congedo in esame spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

Anche in questo caso, dal 13 agosto 2022 si è estesa la platea dei soggetti che possono richiedere il congedo straordinario, secondo il seguente ordine di priorità:

- il coniuge convivente, la parte dell'unione civile convivente, il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità;
- in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti di uno dei soggetti di cui sopra: il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, se anche i genitori sono deceduti, mancanti o invalidi;
- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, se anche genitori e figli conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- parenti o affini entro il terzo grado conviventi con il disabile se anche i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Per poter fruire del congedo straordinario non sarà quindi necessario che la convivenza sussista all'atto di presentazione della domanda, ma sarà possibile instaurarla anche successivamente purché sia garantita per tutto il periodo di fruizione.

Si comunica, altresì, che ai fini dell'attuazione della direttiva UE sulla conciliazione vita lavoro, il Decreto Legislativo n. 105 del 30 giugno 2022 ha introdotto importanti novità nell'ambito dei permessi di cui alla Legge 104 e del congedo straordinario, che riguardano i soggetti che potranno fare domanda e fruire delle tutele per l'assistenza a disabili gravi. Il D.Lgs n. 105 del 30 giugno 2022 ha modificato quanto previsto dall'articolo 33 della legge 104, cancellando il principio del referente unico dell'assistenza.
Come evidenziato dall'INPS con il messaggio n. 3096 del 5 agosto 2022, se nel sistema previgente il diritto ai permessi 104 era riconosciuto ad un solo lavoratore dipendente, dal 13 agosto le regole sono state modificate in ottica più ampia.

Nel rispetto del limite dei tre giorni mensili, i permessi L. 104/92 per l'assistenza alla stessa persona con disabilità grave potranno essere riconosciuti su richiesta a più soggetti tra gli aventi diritto, **che potranno beneficiarne alternativamente**.

Eventuale perdita del Beneficio della Legge 104/1992
Ogni dipendente deve comunicare con tempestività alla Dirigenza Scolastica ogni eventuale variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni.
Al fine di prevenire l'insorgere di precise responsabilità disciplinari, penali e patrimoniali, si ritiene opportuno ricordare a tutto il personale titolare dei benefici della legge 104/92 che, anche se si tratta di un diritto utilizzabile come lavoratore, il diretto interessato è il familiare al quale deve essere riservata la massima assistenza.
La richiesta del congedo è subordinata ad una precisa responsabilità personale e la firma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000 e sottoscritta ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, impegna in misura inoppugnabile che, in caso di un uso improprio, è previsto il licenziamento immediato e l'applicazione del codice penale.
Al riguardo si rammentano, altresì, le norme contenute nell'art. 55 quater, comma 1, lett. a), nell'art. 55 quinquies, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 che, per la stessa ipotesi, prevedono la reclusione e la multa, oltre all'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale e del danno all'immagine subiti dall'Amministrazione.
Chi durante la giornata di permesso retribuito o di congedo per assistenza al familiare disabile svolge mansioni ulteriori e/o diverse commette una "frode", non soltanto nei riguardi del datore di lavoro, in considerazione di un permesso pagato in maniera non consona agli obiettivi pattuiti dalla legge, ma anche nei confronti della collettività in quanto tali permessi sono un preciso onere di spesa a carico dei singoli bilanci pubblici, poiché considerati come giornata lavorativa a tutti gli effetti.
In maniera ormai incontrastata, la Cassazione ritiene che la natura illecita dell'abuso del diritto a fruire dei permessi per l'assistenza dei congiunti, di cui all'art. 33, L. 104/1992, giustifichi il licenziamento per giusta causa in quanto compromette irrimediabilmente il vincolo fiduciario indispensabile per la prosecuzione del rapporto di lavoro.

In relazione ai permessi in oggetto, ai fini di una completa ricognizione del personale avente diritto al riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 si invita il personale:

- che non ha ancora presentato istanza presso il ns. Istituto;

- che presenta variazioni rispetto all'anno precedente;

- in possesso dei necessari requisiti, a presentare la relativa documentazione, secondo le modalità di seguito specificate:

Presentazione delle istanze per la fruizione dei benefici della Legge 104 a.s. 2025-2026

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 Allegato 1, sarà inoltrata al Dirigente Scolastico dell'istituto di titolarità, e dell'eventuale istituto di completamento.
Laddove i benefici soggetti a revisione risultassero scaduti, il richiedente dovrà produrre oltre Allegato n.1 la documentazione attestante la convocazione INPS a nuova visita o, in mancanza, copia dell'avvenuta richiesta di revisione per l'ottenimento di nuova certificazione aggiornata che attesti il proprio diritto ai benefici per l'a.s. 2025/26. Tutta la documentazione completa necessaria all'ottenimento dei benefici L.104, potrà essere consegnata all'ufficio protocollo dell'Istituto o inviata via mail all'indirizzo ctic858001@istruzione.it

Modalità di fruizione dei permessi

La Circolare n. 13 del Dipartimento della funzione pubblica del 6 Dicembre 2010 e Interpelli n. 31/2010 e n. 1/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avente per oggetto "Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità" prevede, all'ultimo paragrafo del comma 7, che i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge 104/1992, come richiesto dall'art. 24 della Legge 183/2010, siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni /ore di assenza a tale titolo con congruo anticipo con riferimento all'arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza.
L'INPS con circolare applicativa n. 45 dell'1/03/2011, in riferimento a la modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza ai disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha evidenziato che "**il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi e la relativa programmazione, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento**".
Solo nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con **dichiarazione scritta** sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di **variare la giornata** di permesso già programmata.
L'articolo 68 del CCNL scuola 2019-2021 prevede che **il personale ATA possa fruire dei 3 giorni** di permesso, di cui all'articolo 33, comma 3 legge 104/1992, **anche a ore, nel limite massimo di 18** ore, specificando: al comma 2 che "al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1 **predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi**, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese" e al comma 3 che "**in caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso**.
Il personale è tenuto al massimo rispetto delle presenti disposizioni.

In considerazione dell'anno scolastico 2025/2026 si invita, pertanto, il personale Docente e ATA a fornire **le pianificazioni mensili di fruizione dei permessi**, attraverso le piattaforme a disposizione di ciascun dipendente (docenti- registro elettronico, personale ATA- Argo personale).

In corso d'anno, la comunicazione dovrà essere inoltrata **entro il 30 del mese antecedente** a quello in cui si intende usufruire dei permessi stessi al fine di "evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione".

Resta inteso che, in situazioni di urgenza sarà possibile modificare il piano mensile.
Chi non avesse esigenze di utilizzo per un certo mese non dovrà presentare nessuna richiesta.
Per eventuali informative nel merito, le SS.LL. possono rivolgersi all'ufficio personale.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Tiziana Anna Palmieri